

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 13 OTTOBRE 1967

(147^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili » (2206) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2721, 2725
GIGLIOTTI	2724
MARTINELLI, <i>relatore</i>	2722, 2724, 2725
PIRASTU	2725
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2725

« Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	2725, 2726
MARTINELLI, <i>relatore</i>	2725
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2726

Martinelli, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Salari e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertoli, Conti, Cuzari, Franza, Pecoraro e Trabucchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Francavilla, Pelizzo, Ajroldi, Lessona, Girauda e Carelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 12 agosto 1957, numero 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili » (2206)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili ».

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertone, Bonacina, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice,

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

« 514-b. — Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

ex 514-c. — Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

698. — Filati metallici (misti con materie tessili) ».

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge n. 2206, che è pervenuto al Senato su iniziativa del Ministro delle finanze, ha per oggetto: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili ».

Con la legge 12 agosto 1957, numero 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, venne istituito, ai fini dell'assolvimento dell'imposta generale sull'entrata dovuta per il commercio delle materie prime tessili e di prodotti tessili, lo speciale regime impositivo *una tantum*.

Con tale legge furono approvati anche tre allegati: un allegato A, recante la Tabella delle materie prime tessili soggette all'imposta sull'entrata *una tantum*, con riferimento alle voci della tariffa doganale; un allegato B recante la tabella dei prodotti tessili soggetti all'imposta generale sull'entrata *una tantum*; e un allegato C recante la tabella dei prodotti tessili (filati) esenti da IGE quando siano impiegati nelle industrie tessili.

Questo speciale regime impositivo subì una parziale modifica con la legge 21 marzo 1958, n. 267, che introdusse talune modifiche alle tabelle A e B.

Siccome si tratta di materie tessili, e nel campo delle materie tessili le novità di ordine tecnico si succedono con una certa frequenza, il legislatore si accorse che le tabelle istituite con la legge del 1957 non erano complete; e allora propose talune modi-

fiche che riguardano in parte l'aggiunta di voci particolari e in parte una migliore definizione delle voci già indicate.

Ma in seguito, nell'applicazione di tale legge si è rilevato un altro inconveniente di carattere tecnico, e precisamente questo: mentre i tessuti fabbricati con filati di gomma o con filati misti a fili di metallo sono inclusi fra i prodotti indicati nella tabella allegato B di tale legge e sono quindi ammessi ad assolvere il pagamento dell'imposta con il sistema *una tantum*, i relativi filati non sono stati compresi nella tabella allegato C, e cioè nella tabella dei prodotti esenti dall'IGE quando siano impiegati nelle industrie tessili, ciò che fa sì che il loro acquisto debba essere assoggettato ad imposta, nonostante si tratti di un prodotto intermedio che, secondo i concetti ispiratori della citata legge, non dovrebbe invece essere assoggettato al tributo.

E allora, ad evitare, per questi particolari filati, la conseguente duplicazione del tributo, il disegno di legge che il Ministro delle finanze ha presentato dispone l'aggiunta di detti filati tra quelli esenti dall'imposta generale ordinaria sull'entrata, che sono contemplati dalla tabella allegato C; e il disegno di legge comprende, quindi, un articolo unico di cui il Presidente ha già dato lettura.

Così come il disegno di legge si presenta, costituisce a mio avviso, un perfezionamento del regime che attualmente regola l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata *una tantum* per i prodotti tessili.

Io devo, però, esprimere altre considerazioni che si tradurranno, poi, in emendamenti che, presenterò dopo averli illustrati, alla Commissione e che raccomando non solo alla cortese valutazione dei colleghi, ma anche all'attenzione del Governo, dato che, a mio avviso, per le ragioni che mi permetterò qui di illustrare, essi costituiscono un perfezionamento di quel regime di applicazione *una tantum* dell'IGE per i prodotti tessili, che, ripeto, per le sue obiettive difficoltà di accertamento, è ancora meritevole di perfezionamento, pur dovendo essere valutato positivamente nel suo insieme.

È evidente che, qualora gli emendamenti che proporrò siano accolti come articoli

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

147ª SEDUTA (13 ottobre 1967)

separati, l'articolo unico del provvedimento in esame diverrebbe l'articolo 1.

Il primo emendamento che propongo come aggiuntivo all'articolo 1, è questo:

« Aggiungere il seguente comma: 51.02 — monofili, lamette e simili (paglia artificiale) e imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche e artificiali ».

L'inclusione di tali prodotti nella tabella C, che riguarda i prodotti tessili, filati e simili esenti da IGE quando siano impiegati nelle industrie tessili, è suggerita dalla considerazione che essi hanno la stessa classifica doganale dei filati di fibre artificiali e sintetiche (compresi nella detta tabella), in quanto ottenuti con gli stessi sistemi di lavorazione.

Bisogna inoltre tener presente che i prodotti stessi sono soggetti all'imposta di fabbricazione sui filati, e dunque non appare giustificabile che, ai fini dell'IGE, debbano essere assoggettati a un regime impositivo diverso da quelli dei predetti filati di fibre artificiali e sintetiche.

Ecco poi l'emendamento che propongo, istitutivo dell'articolo 2:

« La voce ex 751 " Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura », di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata con la legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

ex 62.02 " Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio e simili la cui confezione consista essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura ».

La norma proposta è intesa innanzitutto ad adottare per la voce ex 751 della tariffa doganale la descrizione di cui alla voce corrispondente dell'attuale tariffa doganale (ex 62.02) e poi ad abrogare la limitazione posta in essere dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 267, secondo il quale, quando i manufatti erano oggetto di confezione consistente essenzialmente (è il concetto di essenziale che va tenuto ben presente) in taglio diritto, orlatura e frangiatura, essi

erano iscritti nella tabella dell'allegato B, vale a dire nella tabella contemplante i prodotti tessili soggetti all'imposta sull'entrata con lo speciale regime impositivo *una tantum*. Secondo la nuova formulazione, il diritto all'applicazione dello speciale regime impositivo *una tantum* andrebbe applicato anche ai manufatti descritti nella voce stessa la cui confezione consista essenzialmente, oltre che nell'orlatura e frangiatura, anche in taglio curvilineo oltre che taglio diritto.

L'attuale distinzione, infatti, non risponde più ad alcuna razionale norma di carattere merceologico, giacchè ci sono delle macchine che, per la biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, confezionano prodotti non solo con taglio rettilineo, ma anche curvilineo. Senonchè, per una curiosa discriminazione che risale al 1957, per le confezioni con taglio rettilineo vi è l'applicazione dell'IGE *una tantum*, mentre per quelle con taglio curvilineo scatta l'IGE per ogni passaggio. Mi sono fatto cura di andare a vedere questi prodotti e veramente mi sono convinto che c'è da chiedersi il perchè di una simile distinzione. La modifica è necessaria per eliminare gli inconvenienti derivanti dalla coesistenza di due regimi tributari diversi per i medesimi prodotti (ad esempio, i tovagliati) a seconda che siano ricavati dal tessuto con taglio diritto o curvilineo.

Ecco perchè ho ritenuto di dover proporre l'emendamento istitutivo dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

Propongo, poi, l'aggiunta del seguente articolo 3:

« La voce ex 751 " Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto di feltro nè nominati nè compresi altrove » di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

" ex 62.02 " Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvi-

lineo, orlatura, frangiatura, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento"».

Anche in questo caso viene innanzitutto assunta, per la descrizione della voce, quella che attualmente si trova nella tariffa doganale (non si dimentichi che tra i fini della citata legge n. 757 vi è anche quello di uniformare le norme per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, e correlativa imposta di conguaglio, alle indicazioni della tariffa doganale) al numero corrispondente alla voce ex 751 (ora ex 62.02).

In secondo luogo, per quanto ha riferimento al taglio curvilineo, sono da richiamare le considerazioni di cui al proposto emendamento istitutivo dell'articolo 2.

È anche da tenere presente che, una volta che i prodotti contemplati dalla citata voce sono inseriti nella tabella B, non è più applicabile il regime fiscale previsto per le confezioni e, conseguentemente, la voce dell'articolo 12 della legge n. 757, che contempla tali prodotti, deve essere opportunamente modificata.

In parole più chiare, per i prodotti all'esportazione, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, non sarebbe più stabilita nella misura del 3 per cento, come appare all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, bensì in quella del 5 per cento, come dispone la lettera a) dello stesso articolo 12, la quale stabilisce che per i prodotti tessili elencati nelle tabelle B e C la misura del rimborso è precisamente quella del 5 per cento.

Infine, dovrebbe essere aggiunto il seguente articolo 4: «L'imposta di conguaglio per l'importazione di peli fini in massa stabilita dal decreto presidenziale 23 agosto 1960, n. 905, è applicabile esclusivamente ai peli di coniglio, di lepore, di nutria e di castore».

Lo scopo dell'articolo può essere così chiarito. Con il decreto presidenziale 23 agosto 1960, n. 905, furono stabilite la restituzione dell'IGE all'esportazione nella misura del 3 per cento e una corrispondente imposta di conguaglio all'importazione per tutti i prodotti rientranti nella voce doganale ex 53.02 a) «peli fini in massa». Tale trattamento tributario fu disposto in relazione alla richiesta delle imprese che utilizzano i peli di coniglio, di lepore, di nutria e di ca-

storo per la produzione di cappelli. Peraltro, non si tenne conto del fatto che nella voce «peli fini in massa» sono compresi anche peli (di mohair, di alpagà, di cammello, eccetera) che non sono utilizzati dall'industria del cappello, bensì da quella laniera per la produzione di tessuti.

È accaduto, così, che le imprese laniere si sono viste aumentare del 3 per cento l'onere dei tributi gravanti sui peli fini in massa da esse impiegati, senza alcuna razionale giustificazione. E l'errore non è stato ancora corretto.

Poiché è evidente la necessità di eliminare l'incongruenza, ho proposto l'emendamento istitutivo dell'articolo 4, che ha per fine di introdurre nel disegno di legge in esame una norma la quale limiti l'applicazione dell'imposta di conguaglio ai soli peli utilizzati per la produzione di cappelli, vale a dire quelli di coniglio, di lepore, di nutria e di castore.

Sono convinto che, qualora l'ufficio tecnico competente (perché è chiaro che si tratta di una materia i cui problemi non possono esserci completamente presenti) esprime il suo avviso favorevole e non ritenesse di opporre eccezioni tali da indurci a dire che, malgrado le ragioni esposte dagli interessati, quelle del fisco sono preminenti e, dunque, dovremmo rinunciare, per un bene maggiore, a un bene minore (che sarebbe quello di migliorare il disegno di legge in esame), noi potremmo varare un provvedimento capace di colmare le lacune che finora si sono dovute registrare. Naturalmente, non è oggi che possiamo prendere una simile, ponderata decisione, ragione per cui pregherei il rappresentante del Governo di volerci, in una prossima seduta, rendere noto il parere dell'ufficio tecnico, in modo che si decida sulla opportunità di apportare o no al disegno di legge gli emendamenti da me proposti.

G I G L I O T T I. Ritengo che sia opportuno sottoporre il nuovo testo all'esame anche della Commissione industria, trattandosi di emendamenti importanti.

M A R T I N E L L I, relatore. Sono importanti, sì, questi emendamenti, ma in senso relativo.

P I R A S T U . Nel complesso, però, si tratta di modifiche abbastanza sostanziali.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Va bene, non ho nessuna difficoltà ad aderire al suggerimento dei colleghi di parte comunista e colgo l'occasione per chiedere venia alla Commissione e all'onorevole rappresentante del Governo se io stesso ho chiesto e chiedo che sia sospeso l'esame del disegno di legge, così da avere, in una prossima seduta, i pareri dell'ufficio tecnico e della Commissione industria dei quali tener conto per l'ulteriore sviluppo della discussione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo apprezza la relazione del senatore Martinelli e ne condivide le conclusioni finali, specialmente per quanto riguarda il rinvio della discussione del disegno di legge ad altra seduta, in maniera che si possa avere il tempo di esaminare e di far esaminare dagli uffici competenti gli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Giuntoli Graziuccia, Jannuzzi, Pennacchio e Cassano: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, iniziata nella seduta del 20 luglio scorso e rinviata su richiesta del Governo.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto articolo 3, la cui elencazione è soltanto indicativa e non tassativa.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Come si ricorderà, l'articolo unico del citato disegno di legge ha lo scopo di precisare che le norme del terzo e del quarto articolo della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nell'articolo 3 della predetta legge, la cui elencazione è soltanto indicativa e non tassativa.

Il collega Genco, che insieme ad altri senatori ha proposto il disegno di legge, sostiene che, quando furono stabilite le norme particolari per i marmi, nella classificazione di questi l'Amministrazione incorse in una omissione, per quanto riguarda i materiali litoidi; sembra, invece, che l'Amministrazione non sia incorsa in una omissione, ma si sia attenuta ad una classificazione merceologica che al momento aveva un valore espressivo della realtà, mentre oggi non può più essere considerata sufficiente perchè il campo d'impiego dei materiali da costruzione si è allargato fino a comprendere l'utilizzazione di pietre che correntemente sono chiamate, con improprietà tecnica (ma commercialmente la tecnica non sempre ha valore), marmi o similari o anche litoidi e che, secondo la classificazione scientifica di qualche tempo fa, sarebbe stato un errore considerare marmi. La relazione monografica del collega Genco sostiene che tale distinzione non è più seguita dagli operatori economici e conservarla vorrebbe dire introdurre delle discriminazioni fra gli stessi operatori del settore, in generale di modesta grandezza economica e sindacalmente

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)147^a SEDUTA (13 ottobre 1967)

considerati in tutto simili. Coloro che vendono questi materiali litoidi sarebbero costretti a tenere registri e classificazioni che costituirebbero per loro un vero aggravio di procedura rispetto agli altri operatori.

Ricordo che quando, nell'ultima o penultima seduta tenuta prima dell'inizio delle vacanze, io feci la relazione su questo disegno di legge, il rappresentante del Governo disse che si riservava di interpellare gli uffici ministeriali competenti in materia. Soggiungo ancora che il collega Genco sostiene che la norma del disegno di legge non è una innovazione ma un chiarimento e pertanto debba valere non *ex nunc* ma *ex tunc*: in questo modo sarebbe eliminata una notevole parte di contenzioso che oggi affligge gli operatori del settore; anche perchè, secondo quello che dice il senatore Genco (io però non ho avuto modo di accertare questo fatto), gli uffici finanziari avrebbero manifestato l'intenzione di ampliare quella che era la proposta originaria perchè avrebbero riconosciuto che oggi la materia dei marmi va considerata con maggiore larghezza; ma è evidente che con tale allar-

gamento la norma avrebbe valore *ex nunc* e non *ex tunc*.

Credo di avere richiamato alla memoria dei colleghi la sostanza del presente disegno di legge, sul quale però il Governo deve ancora illustrarci la sua posizione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non è ancora in grado di esprimere un parere sul disegno di legge e prega la Commissione di rinviare ulteriormente la discussione per dar modo agli uffici competenti in materia di completare l'esame del problema.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari